VERBALE DI ACCORDO

(ex art. 47 L. n°428/90 – art. 2, comma 1, D.lgs. n°18/2001)

(ex art. 26 R.D. n°148/1931 - art. 13 CCNL Attività Ferroviarie)

In data 20 maggio 2011, presso la sede della Società Trenord S.r.l (già Trenitalia-LeNord S.r.l.), sita in Milano, Piazzale Cadorna n°14, sono presenti:

- le Società: LeNord S.r.l., Trenitalia S.p.a., Trenord S.r.l.;
- le OO.SS. FILT CGIL Segreteria Nazionale, FILT CGIL Segreteria Regionale Lombardia, FIT CISL Segreteria Nazionale, FIT CISL Segreteria Regionale Lombardia, UILT-UIL Segreteria Nazionale, uilt-uil Segreteria Regionale Lombardia, FAST FERROVIE Segreteria Nazionale, FAST FERROVIE Segreterie Regionale Lombardia, UGL Trasporti Segreteria Nazionale, UGL Trasporti Segreteria Regionale, Segreteria Provinciale UGL, ORSA segreteria nazionale, ORSA segreteria Regionale Lombardia, FAISA CISAL Segreteria Nazionale, FAISA CISAL Segreteria Regionale FAISA CISAL Segreteria Provinciale unitamente alla RSU 57 Direzione Trasporto Regionale Lombardia e al Coordinamento interaziendale RSU gruppo FNM per l'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art. 47 Legge 428/90.

Premesso che

1. con lettere datate 5.4.2011, interamente richiamate e trascritto, le Società LeNord S.r.l. e Trenitalia S.p.a., hanno rispettivamente informato le Organizzazioni Sindacali relativamente al trasferimento ex art. 2112 c.c. della società LeNord S.r.l. complessivamente considerata (*Business Unit "TPL"*, ivi comprese le Funzioni *"Sicurezza, Qualità, Ambiente"*, *"Turni e Formazione"*, *"Piani e Controlli Materiale Rotabile"*, e la *Business Unit "Servizi Brennero"*) e del ramo d'azienda di titolarità Trenitalia S.p.a. avente ad oggetto il servizio di trasporto ferroviario in Lombardia (coincidente con la struttura di Trenitalia S.p.a. – Divisione Passeggeri Regionale – Direzione Regionale Lombardia), a favore della società Trenord S.r.l. (già Trenitalia-LeNord S.r.l.).
2. tali comunicazioni, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 L. n°428/90, dell'art. 2, comma 1, D.lgs. n°18/2001, oltre che dell'art. 26 R.D. n°148/1931 e dell'art. 13 CCNL Attività

Ferroviarie oltre ai principi giuridici, alle misure previste nei confronti dei lavoratori, al perimetro ed alla tempistica dell'operazione societaria, hanno specificato che il motivo del trasferimento d'azienda è determinato, all'esito favorevole di un iniziale ed interinale periodo di affitto di ramo delle suddette realtà aziendali (oggetto, altresì, di esame congiunto conclusosi, con Verbale di Accordo dell'11.11.2009, nel quale si è concordato l'impegno di ripetere le procedure di legge al momento dell'eventuale conferimento dei rami di azienda affittati), e dal perfezionamento di una *partnership* tra le S.p.A. FNM e Trenitalia, finalizzata alla gestione - unitaria ed integrata - del trasporto pubblico locale ferroviario all'interno del territorio della Regione Lombardia;

3. è stato precisato dalle richiamate comunicazioni che l'operazione societaria, in relazione ai lavoratori coinvolti nel trasferimento, avviene, senza soluzione di continuità, con la salvaguardia di tutti gli originari diritti ed obblighi degli stessi seppur nell'ambito della procedura di armonizzazione (v. paragrafo n°6 delle premesse) delle differenti discipline contrattuali originariamente applicate nei diversi ambiti aziendali;

4. detto processo di armonizzazione contrattuale avverrà, nello specifico, nell'ambito del c.d. CCNL della Mobilità e che seguiteranno essere applicati, per i dipendenti provenienti da LeNord S.r.l., il CCNL Autoferrotranvieri ed i contratti aziendali vigenti alla data di efficacia del trasferimento d'azienda, e, per i lavoratori già Trenitalia S.p.a., il CCNL del Settore delle Attività Ferroviarie, il Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato, l'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie, nonché tutti i contratti aziendali vigenti alla data di efficacia del trasferimento di ramo d'azienda fino a definizione dell'accordo di armonizzazione in corso;

5. sono pervenute alla Società, da parte delle Organizzazioni Sindacali competenti, tempestive richieste di procedere ad un incontro per l'esame congiunto previsto dall'art. 47 n. 428/1990;

6. in data 11.4.2011, la società e le OO.SS. , anche in considerazione dell'apertura formale della presente procedura, si sono incontrate, concordando il percorso di armonizzazione contrattuale, in un apposito Verbale di Accordo che:

- il nuovo CCNL della Mobilità rappresenterà il riferimento contrattuale per la S.r.l. Trenord relativamente a tutti gli istituti regolamentati dallo stesso (*"Campo di Applicazione; "Decorrenza e Durata", "Disciplina del Sistema delle Relazioni Industriali e Diritti Sindacali", "Mercato del Lavoro"*);
- per assicurare una omogenea gestione del personale coinvolto nel trasferimento, lo strumento giuridico prioritario, consisterà nell'armonizzazione contrattuale delle attuali discipline in vigore;

- il percorso definito riguarderà nella fase transitoria di armonizzazione materie quali *"Classificazione Professionale"*, *"Orario di Lavoro"*, *Retribuzione del Personale*" e *"Contrattazione di Secondo Livello"*;
- con riferimento alle rimanenti materie non regolamentate dalle suddette fonti contrattuali collettive vigenti ed oggetto della armonizzazione, troveranno applicazione i relativi istituti previsti dal *CCNL Attività Ferroviarie* in vigore;

7. in sede di incontro, sono state fornite ulteriori informazioni sulle prospettive aziendali e di mercato che si aprono a seguito dell'operazione oggetto della presente procedura. Sono stati, altresì, precisati i contenuti tecnico-giuridici posti alla base del trasferimento, il perimetro – che risulta più esteso di quello originariamente coinvolto nella precedente fase di affitto di rami d'azienda – e la popolazione coinvolta;
8. il presente esame congiunto ha permesso alle Parti di conoscere, nel dettaglio, le informazioni necessarie in ordine a tematiche essenziali, ai fini dell'espletamento della procedura, quali:
   - motivi del trasferimento;
   - conseguenze giuridiche, economiche, sociali per i lavoratori;
   - misure previste nei confronti dei lavoratori.
9. le Società hanno prodotto gli elenchi nominativi del personale complessivo, alla data del 20.5.2011 di seguito allegati;

dopo ampia ed approfondita discussione

1. le Parti prendono atto dei contenuti dell'operazione di conferimento e della costituzione "a regime" della società Trenord Srl.
2. Le Parti prendono atto che il personale coinvolto nel trasferimento – e che prosegue il rapporto di lavoro con la società Trenord, con passaggio immediato e diretto alle dipendenze della medesima società Trenord - è quello, nominativamente, indicato negli elenchi allegati.
3. Le Parti riconoscono, inoltre, che i lavoratori trasferiti, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo n°5 che segue e già indicato nel punto n°6 delle premesse, proseguono il loro rapporto di lavoro a favore di Trenord S.r.l. nel rispetto dei diritti acquisiti e, quindi, dei diritti agli stessi spettanti e, contestualmente, sugli obblighi gravanti.

4. Le Parti prendono, ancora, atto che il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) sarà preso definitivamente a proprio carico dalla società Trenord.

5. Con riferimento alle discipline contrattuali rilevanti troverà, integrale applicazione nella società Trenord srl il percorso di armonizzazione già stabilito in data 11.4.2011, con apposito Verbale di Accordo qui integralmente richiamato.

6. Per quanto riguarda il **Personale di provenienza Trenitalia S.p.a.,** fatta comunque salva ogni futura e differente decisione – integrativa e/o sostitutiva e/o modificativa - assunta in coerenza e nell'ambito del processo di armonizzazione contrattuale, le Parti riconoscono che;

- i lavoratori trasferiti sono quelli di cui all'elenco nominativo;
- viene mantenuta l'iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer e la possibilità di iscrizione su base volontaria a detto Fondo. A tale scopo, Trenord S.r.l. confermerà il subentro definitivo alla S.p.a. Trenitalia nell'adempimento degli obblighi contributivi previsti dall'art. 26 del CCNL di Gruppo FS del 16.4.2003;
- viene ribadita la concessione dei titoli di viaggio con le modalità stabilite dall'art. 23 del CCNL di Gruppo FS del 16.4.2003 e successive modifiche;
- viene mantenuta l'iscrizione al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 21 del CCNL di Gruppo FS del 16.4.2003;
- la società Trenord continuerà ad operare, nei confronti dei lavoratori trasferiti, la trattenuta sulla retribuzione dei contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL delle Attività Ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL, oltre che la trattenuta sulla retribuzione per l'iscrizione volontaria al Dopolavoro Ferroviario;
- il T.F.R. sarà definitivamente trasferito alla società Trenord e, fatte salve diverse comunicazioni da parti degli interessati, verranno mantenute in essere le scelte effettuate in merito all'opzione sulla destinazione del medesimo;
- per quanto concerne il trattamento previdenziale, ai lavoratori, dopo la precedente facoltà loro attribuita nell'ambito del periodo di affitto di ramo d'azienda, resta confermata l'iscrizione al Fondo Speciale FS presso l'INPS, mentre dovranno esercitare il diritto di opzione previsto dalla normativa vigente entro 6 mesi solo qualora intervengono variazioni in merito;
- per il personale trasferito, fatte salve le risultanze di cui al percorso di armonizzazione contrattuale già ricordato, nei cui confronti si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS, la società Trenord potrà ricorrere per tutta la fase applicativa alle prestazioni del Fondo Bilaterale di sostegno al reddito nel rispetto di quanto stabilito negli

accordi del 15.5.2009 tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL delle Attività Ferroviarie;

- le R.S.U. già costituite presso il ramo d'azienda Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia proseguiranno transitoriamente ad operare anche dopo l'avvenuto trasferimento presso Trenord, in attesa del loro rinnovo;
- la società Trenord continuerà a riconoscere al personale trasferito e alle OO.SS le agibilità sindacali in essere presso la Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia.

7. Quanto al **Personale di provenienza LeNord S.r.l.**, fatta comunque salva ogni futura e differente decisione assunta in coerenza e nell'ambito del ricordato processo di armonizzazione contrattuale, le Parti riconoscono che:

- i lavoratori trasferiti sono quelli di cui all'elenco nominativo allegato;
- verrà mantenuta l'iscrizione agli Enti Aziendali CRA, Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso e Fondo Pensione, con particolare riferimento ai verbali di accordo interaziendale del Gruppo FNM, n°2 del 15.2.2001 e n°4 del 28.9.2006 e successive modifiche ivi compresi i contributi aziendali attualmente vigenti ai tre Enti sopra richiamati. La società Trenord proseguirà pertanto ad applicare le relative trattenute sulla retribuzione;
- nulla cambierà per quanto concerne le concessioni di titoli di viaggio di cui al Verbale di Accordo Interaziendale del Gruppo FNM n°2 del 15.2.2001;
- il T.F.R. sarà definitivamente trasferito alla società Trenord e, fatte salve diverse comunicazioni da parti degli interessati, verranno mantenute in essere le scelte effettuate in merito all'opzione sulla destinazione del medesimo;
- per quanto riguarda il trattamento previdenziale, proseguirà a trovare applicazione il trattamento in essere, con ciò confermando l'iscrizione presso l'INPS settore Industria;
- seguiterà a trovare applicazione il Protocollo Interaziendale di Relazioni Sindacali Gruppo FNM di cui al Verbale di Accordo n°2 del 28.9.2006;
- dato atto della intervenuta scadenza del mandato delle RSU/RSA già costituite, transitoriamente e nelle more del loro rinnovo e nell'ambito del processo di armonizzazione contrattuale, le R.S.U/R.S.A. medesime continueranno transitoriamente ad operare, anche dopo l'avvenuto trasferimento presso Trenord.

8. Le Parti danno atto che la disciplina del Sistema delle Relazioni Industriali e Diritti Sindacali, nell'ambito di Trenord S.r.l., costituirà oggetto di un confronto organico e strutturato tra le stesse, teso ad assicurare un assetto coerente con i principi, le scelte attuative/gestionali, ed i

contenuti specifici adottati nel processo di armonizzazione contrattuale già deciso in data 11.4.2011, con apposito Verbale di Accordo.

Le Parti si danno atto di avere completato in data odierna l'esame congiunto e dichiarano perfezionata la procedura di trasferimento prevista dall'art. 47, L. n°428/1990 considerato anche quanto previsto dall'art. 2112 cod.civ. e dall'art. 26, All.A. del R.D. 148/1931 e art. 13 CCNL AF, per il trasferimento del personale sopra identificato, già dipendente di LeNord S.r.l. e Trenitalia S.p.a., nell'ambito della società Trenord.

Le Parti convengono di incontrarsi successivamente per definire congiuntamente tutto quanto non previsto nel presente verbale di accordo.

Trenitalia S.p.a.

LeNord S.r.l.

Trenord S.r.l.

Organizzazioni Sindacali

FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

FAISA CISAL

ORSA FERROVIE

UGL TRASPORTI

FAST FERROVIE

RSU 57

RSU 57

RSU 57

FIT

X RSU

Milano, 20 maggio 2011